



*AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE*

Prot. n. I-49/2/202/10-13 (18582) All.: -

OGGETTO: Ricorso per Cassazione del Sig. Ban Valter avverso la sentenza della CTR di Trieste n. 164/11/15 – Affidamento dell'incarico per il controricorso al Salvagente Tributario dell'Anutel – Impegno di spesa euro 5.710,00

Adottata nella seduta

convocata	per le ore	13.00
iniziata	alle ore	13.15
terminata	alle ore	14.00

Con la seguente composizione:

	presenti
II SINDACO	
Roberto COSOLINI	si
Assessori	
Fabiana MARTINI	si
Umberto LAURENI	si
Antonella GRIM	-
Laura FAMULARI	si
Elena MARCHIGIANI	si
Andrea DAPRETTO	si
Matteo MONTESANO	-
Edi KRAUS	-
Roberto TREU	-
Paolo TASSINARI	-
TOTALE	6

Partecipa il Segretario Generale
dott.ssa Filomena FALABELLA

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni
l'atto viene pubblicato all'Albo informatico dal 21.12.2015 al 5.1.2016

Su proposta dell'Assessore al Bilancio dott. Matteo Montesano

PREMESSO che il sig. BAN VALTER ha proposto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste avverso gli avvisi di accertamento Ici n. BA 442/10-AF del 21/12/2010 e n. BA 443/10-AF del 21/12/2010 emessi dal Comune di Trieste – Servizio Finanziario e Tributi riguardante, per un'area edificabile, mancati versamenti per il periodo d'imposta 2005 – 2006 – 2007 – 2008 - 2009;

- che, con sentenza 104/01/14 del 19/02/2014 depositata in segreteria il 25/02/2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste ha accolto il ricorso e ha disposto la compensazione delle spese tra le parti;

- che conseguentemente il Comune di Trieste ha proposto appello presso la Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza citata;

CONSTATATO che sull'appello del Comune di Trieste (RGA n. 477/14), la Commissione Tributaria Regionale ha emesso la sentenza n. 164/11/15 pronunciata il 26/03/2015 e depositata in segreteria il 23/04/2015, che - in riforma della sentenza impugnata – rigetta integralmente il ricorso proposto da Ban Valter avverso gli avvisi di accertamento n. 442/10 e n. 443/10, confermando per l'effetto la legittimità dell'operato del Comune e disponendo altresì la compensazione delle spese;

RILEVATO che il sig. Ban Valter ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione avverso la sentenza della CTR sopra citata, notificando l'atto al Comune in data 23/11/2015;

CONSIDERATO che nel grado innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale il Comune di Trieste è stato in giudizio per mezzo dei propri uffici, avvalendosi del supporto giuridico fornito dall'Anutel tramite lo strumento del Salvagente Tributario;

VISTO il parere professionale dd. 7/12/2015 sub Prot.Corr. 49/4/178/09-16 Prot.Gen. 220978 dal quale si rileva che *“La Commissione tributaria regionale di Trieste ha basato la propria valutazione sull'analisi di una serie di documenti e di elementi fattuali debitamente dedotti dal Comune di Trieste sin dal primo grado di giudizio ” - “L'accertamento fattuale compiuto dal giudice d'appello, non censurabile in Cassazione, potrebbe quindi determinare l'inammissibilità dei ricorsi proposti dai sig.ri Ban Valter e Ban Viljem” - “La sentenza impugnata ha, inoltre, fatto corretta applicazione dell'art. 2, 1 co. lett. b) d.lgs 504/1992, nonché degli artt. 817 e 818 c.c.”*e in conclusione: *“la costituzione nei giudizi in Cassazione instaurati dai signori Ban Valter e Ban Viljem appare certamente opportuna allo scopo di evidenziare alla Suprema Corte le predette ragioni di inammissibilità oltrechè di infondatezza dei ricorsi proposti ed insistere, quindi, per la conferma delle sentenze di seconde cure e della relativa condanna alle spese a favore dell'ente”*;

RITENUTO di condividere integralmente le considerazioni espresse nel parere sopra citato, proprio per le motivazioni nello stesso esplicitate e conseguentemente di procedere alla costituzione in giudizio per la difesa dei propri interessi innanzi alla Corte di Cassazione;

CONSIDERATO che i termini perentori per la proposizione dei controricorsi in Cassazione sono di quaranta giorni dalla notifica dei ricorsi e che pertanto – essendo il ricorso stato notificato al Comune in data 23/11/2015, il termine per controdedurre viene a scadenza il giorno 03/01/2016;

CONSIDERATO che per il grado di giudizio presso la Corte di Cassazione è necessario essere rappresentati da un avvocato abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte;

RILEVATO che l'ANUTEL mette a disposizione dei Comuni aderenti al Salvagente Tributario un avvocato cassazionista verso il pagamento di un onorario fissato in base alla seguente tabella:

VALORE DELLA CAUSA	ONORARIO PER I LEGALI		IVA	CAP
	SOCI ANUTEL	NON SOCI ANUTEL		
Fino a € 15.000	€ 3.000,00	€ 3.500,00	come per legge	come per legge
da € 15.001 fino a € 50.000	€ 4.500,00	€ 5.000,00	come per legge	come per legge
oltre € 50.001	€ 6.000,00	€ 7.000,00	come per legge	come per legge

VISTO che il valore della causa in argomento ammonta ad Euro 18.578,81 corrispondente al totale (imposta + sanzioni + interessi) dell'avviso di accertamento impugnato e che pertanto l'onorario è pari ad Euro 4.500 + IVA + CPA;

CONSIDERATO altresì l'elevato livello di qualificazione e specializzazione dei legali che svolgono la propria attività nell'ambito dello strumento del Salvagente Tributario dell'Anutel in campo fiscale nonché l'elevato profilo di competenza nella risoluzione delle problematiche connesse alla soggettività passiva tributaria dell'Amministrazione e ritenuta congrua e conveniente economicamente la proposta dell'Anutel per i Comuni abbonati al Salvagente Tributario, in considerazione del valore del contenzioso da instaurare ed in ragione della particolare complessità della questione in punto di diritto;

RITENUTO pertanto di individuare quale soggetto più idoneo al perseguimento degli obiettivi descritti il Salvagente Tributario dell'Anutel, in persona dell'avvocato cassazionista Antonio Chiarello con Studio in Lecce alla via Ludovico Ariosto n.43;

RITENUTO quindi di autorizzare l'affidamento dell'incarico per l'assistenza in giudizio nel contenzioso tributario in oggetto al Salvagente Tributario - in persona dell'avvocato cassazionista Antonio Chiarello con Studio in Lecce alla via Ludovico Ariosto n.43 - al fine di rappresentare il Comune di Trieste in giudizio presso la Corte di Cassazione nella causa per l'impugnazione della sentenza della CTR n. 164/11/15 pronunciata il 26/03/2015 e depositata in segreteria il 23/04/2015;

RICHIAMATO il piano degli incarichi, approvato con DC n. 37 del 15 settembre 2015, che fra i programmi delle attività istituzionali dell'Ente, realizzabili anche con incarico esterno approvato da parte del Consiglio, individua nel triennio 2015-2017 l'"Assistenza nei ricorsi su questioni fiscali e tributarie";

DATO ATTO che l'incarico in oggetto non richiede la procedura comparativa in quanto rientra tra le esclusioni di cui alla lett. C) punto a) dello stralcio del Regolamento degli Uffici e Servizi emanato in attuazione dell'art. 3 commi 55 e 56 della L. 244/2007 e succ. mod. approvato con DG 396 del 01/09/2008;

DATO ATTO altresì che ai sensi della lett. L) dello stralcio del Regolamento sopra richiamato l'incarico verrà conferito all'interno del limite massimo di spesa annuo fissato nel bilancio di previsione;

VISTO il sopra richiamato stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 come modificati dal D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con la L. 06 agosto 2008 n. 133, approvato con deliberazione giunta n. 396 dd. 01 settembre 2008, allegato lett. I) che prevede la pubblicazione sul sito web dell' Ente dei provvedimenti di affidamento degli incarichi;

CONSIDERATO che la spesa massima presunta di Euro 5.710,00 (comprensiva di IVA al 22% ed oneri previdenziali) trova copertura al capitolo 510 "Prestazioni di servizi per il Servizio Finanziario e Tributi (tributi)" c.e. 15010 conto 03003 sottoconto 00026, programma 00999, progetto 00099;

RAVVISATA l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire la tempestiva impostazione degli atti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e l'art. 75, comma 8 dello Statuto comunale;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione nella causa promossa dal sig. BAN VALTER per l'impugnazione della sentenza 164/11/15 della CTR di Trieste, per le motivazioni di cui in premessa;
- di approvare l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nella causa innanzi alla Corte di Cassazione nella causa promossa dal sig. Ban Valter;
- di individuare lo strumento del Salvagente Tributario dell' Anutel, in persona dell'avvocato cassazionista Antonio Chiarello con Studio in Lecce alla via Ludovico Ariosto n.43, quale soggetto più idoneo ad assumere l'incarico di cui al punto precedente;
- di prendere atto che la spesa relativa all'affidamento dell'incarico di rappresentanza in giudizio di cui ai punti precedenti ammonta ad euro 5.710,00 (comprensiva di IVA e oneri previdenziali) e che la stessa è impegnata al cap. 510 "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (TRIBUTI)" c.e. 15010 conto 03003 sottoconto 00026, programma 00999, progetto 00099, imp. 15/6990) cod. SIOPE 1331
- di demandare al Sindaco e al Direttore del Servizio interessato l'adempimento degli atti di rispettiva competenza;
- di dare atto che l'incarico in oggetto non richiede la procedura comparativa per le ragioni indicate in premessa;
- di dare atto della necessità di disporre la pubblicazione del successivo provvedimento di affidamento dell'incarico all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Trieste in ottemperanza alle disposizioni già citate nelle premesse.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267,
s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi _____

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

spesa

riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

vengono stimati in Euro _____

di cui non è possibile la quantificazione.

Data _____ **15 DIC. 2015**

Il Direttore

F.to _____
F.to IL DIRETTORE DI AREA
dott. Vincenzo DI MARCO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267,
s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi _____

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data _____ **15 DIC. 2015**

Il Direttore

F.to _____
F.to IL DIRETTORE DI AREA
dott. Vincenzo DI MARCO

L'assessora Martini, in sostituzione dell'assessore Montesano, fornisce i chiarimenti del caso dopo di che la proposta, messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

Viene dichiarata, altresì, con voti unanimi, l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 dd. 11.12.2003 e s.m.i..

La suesesa deliberazione assume il n. 617.

IL PRESIDENTE

Roberto Cosolini

IL SEGRETARIO GENERALE

Filomena Falabella

/d